



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*- Il Direttore Generale -*

Ai Dirigenti Scolastici dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici  
delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  
dell'Ufficio Scolastico Regionale

All'Assessore  
alla scuola, università, ricerca, agenda digitale  
Regione Emilia-Romagna

All'Assessore  
allo sviluppo economico e green economy,  
lavoro, formazione  
Regione Emilia-Romagna

All'Assessore  
al contrasto alla disegualianza e transizione  
ecologica  
Regione Emilia-Romagna

Al Presidente ANCI Emilia-Romagna

Al Presidente UPI Emilia-Romagna

Alle Organizzazioni Sindacali  
dell'Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca  
e del Comparto

LORO SEDI

**Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA.  
- 5 - Il medico competente**

La presente nota, la quinta, si inserisce nel novero dei materiali di documentazione e riflessione che questo Ufficio intende mettere a disposizione dei Dirigenti scolastici delle scuole statali, dei Coordinatori didattici e dei Gestori delle scuole paritarie e delle Istituzioni a vario titolo coinvolte nel difficile compito di predisporre l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario (e umanamente preventivabile) rispetto al possibile ripresentarsi del contagio.

Mai, dal dopoguerra ad oggi, la scuola a livello nazionale si è dovuta confrontare con un contesto di riferimento così evanescente, nel quale diventa estremamente difficile comprendere "a cosa"



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*- Il Direttore Generale -*

esattamente si dovrà essere pronti. Il principio che qui si assume è chiaro: l'attesa *inerte* (di linee guida) è depressiva. L'attesa *operosa*, costruisce il futuro.

E' per supportare il difficile processo decisionale dei Dirigenti scolastici, che questo Ufficio ha deciso di mettere via via a disposizione i materiali cui sopra si accennava, ferma restando la necessità di ottemperare le disposizioni in materia, attuali o che dovessero nel seguito essere emanate dalle Autorità competenti. Le note sinora emanate sono consultabili e scaricabili ai link riportati in calce.

### **Il medico competente**

La presente nota è dedicata ad un "protagonista" del processo di analisi, prevenzione e gestione del rischio di contagio biologico che impegnerà le Istituzioni scolastiche per la ripartenza dell'anno scolastico 2020/21: il medico competente.

Fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>1</sup>, all'art. 17, individua la "*valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28*", il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il DVR nelle scuole esiste già e riguarda i rischi comunemente rilevati: uso dei videoterminali da parte del personale ATA; rischio chimico, soprattutto nelle scuole in cui vi siano laboratori; livello di rumorosità nelle aule e negli altri spazi comuni, in modo particolare palestre e mense; movimentazione manuale dei carichi; lavoratrici in stato di gravidanza; stress da lavoro-correlato; e così via. La pandemia COVID-19 porta sulla scena un rischio nuovo e imprevedibile, invisibile ed elusivo, che impone ai Dirigenti scolastici un aggiornamento del DVR con le procedure e le modalità necessarie ad evitare, per quanto possibile, il rischio di contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti.

Considerate le responsabilità che, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gravano sul Dirigente scolastico (in quanto datore di lavoro), la necessità di aggiornamento del Documento di che trattasi risulta di tutta evidenza solo pensando all'alto livello - secondo parametri di valutazione quali gravità, intensità, tempo di esposizione del lavoratore - che il rischio di contagio può assumere nel contesto scolastico.

Lo stesso Decreto Legislativo sopra citato, all'art. 18, obbliga il datore di lavoro, qualora i lavoratori risultino esposti a rischio, a nominare il medico competente. In ragione dell'attuale contingenza, ove qualche Istituzione scolastica non avesse ancora provveduto, dovrà pertanto, con ogni urgenza, provvedere in tal senso.

---

<sup>1</sup> <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*- Al Direttore Generale -*

Gli obblighi del medico competente sono dettagliati, al successivo art. 25, come di seguito: *“collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (lettera a) ... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (lettera b) ... visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (lettera l)”*.

In considerazione della situazione connessa alla pandemia, il Ministero della Salute ha richiamato le previsioni sopra riportate con nota 29 aprile 2020, prot. 14915, *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”*. Ivi viene precisato che, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, il medico competente, in quanto *“consulente globale del datore di lavoro”*, è chiamato ad una *“collaborazione attiva ed integrata”* per l'organizzazione degli spazi, la formazione e l'informazione, l'igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori *“fragili”*. Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a tutela della collettività.

Oltre quanto già indicato è opportuno, a parere di questo Ufficio, che le Istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna, coinvolgendo il medico competente, avviino da subito la riflessione circa l'adeguamento al mutato scenario di contesto delle misure prescritte dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, secondo un approccio di tipo *“by design”*<sup>2</sup>, ora codificato in materia di privacy<sup>3</sup>.

Si accenna soltanto in questa sede, in quanto oggetto di una prossima nota, alla centralità del ruolo del medico competente ai fini della *“sorveglianza sanitaria”* dei lavoratori, prevista (art. 41) dal più volte citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### **La sicurezza e la salute degli alunni**

Il sistema italiano ha conosciuto, in passato, la figura del medico scolastico<sup>4</sup>, poi superata con:

<sup>2</sup> Nel 2010, nel corso della 32ma Conferenza mondiale dei Garanti privacy, fu adottato l'approccio *“by design”* - definizione coniata da Ann Cavoukian, Privacy Commissioner dell'Ontario - in campo di tutela della privacy. Il richiamo in questa sede deriva dal suo caratterizzarsi come approccio fondato sulla *“prevenzione del rischio”*. In estrema sintesi, sette i principi che lo caratterizzano: a) *prevenire non correggere*, i problemi vanno valutati in fase di progettazione, al fine di prevenire il concretizzarsi del rischio); b) *privacy - mutatis mutandis sicurezza e salute - come impostazione di default*; c) *privacy (sicurezza e salute) incorporata nel progetto*; d) *massima funzionalità* (in maniera da rispettare tutte le esigenze ed evitare false dicotomie quali ... più sicurezza = meno scuola); e) *sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto o servizio*; f) *visibilità e trasparenza* (verificabilità della tutela dal rischio); g) *centralità dell'utente*

<sup>3</sup> Il GDPR - Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 - all'art. 25, *“codifica”* l'approccio *“by design”* (<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/data-protection-by-design-e-data-protection-by-default>)

<sup>4</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, attuativo del Titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sui servizi di medicina scolastica.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*- Il Direttore Generale -*

l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; la rimodulazione dell'organizzazione della medicina scolastica in ragione della diversa ripartizione di competenze in materia di salute fra Stato e Regioni e, non da ultimo, per l'evoluzione epidemiologica e sociale. La pandemia da COVID-19 impone ai Dirigenti scolastici di riconsiderare la sicurezza anche degli alunni, in modo particolare di quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Ci si riferisce non soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.

È opportuno, ad avviso dello scrivente Ufficio, che le Istituzioni scolastiche contattino le famiglie di tutti gli alunni informando che, (solo) in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio a conoscenza delle famiglie stesse, queste vanno attestate tramite l'invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria. Il suggerimento è dunque di attivarsi fin d'ora, con la collaborazione del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi che tenga in debito conto anche le situazioni di "fragilità" degli alunni.

### **In conclusione... a seguire**

Questo Ufficio proporrà, di seguito alla presente, ulteriori suggerimenti ritenuti utili per la ripartenza, il prossimo dei quali riguarderà le ripercussioni sul fare scuola del "rischio psicologico" da COVID-19.

**Il Direttore Generale**  
**Stefano Versari**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Elenco note dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna aventi ad oggetto: "ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA"

- 1 - "Riflessioni introduttive circa i principi e la doverosità dell'azione"

nota 15 giugno 2020, prot. n. 8355 - <http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza/>

- 2 - "Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020"

nota 15 giugno 2020, prot. n. 8359 - <http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-riflessioni-general-parere-cts/>

- 3 - "Il problema del distanziamento a livello 'macro': il numero medio di studenti per aula"

nota 16 giugno 2020, prot. n. 8422 - <http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza-3/>

- 4 - "Precondizioni per 'entrare' a scuola. Integrare i patti educativi di corresponsabilità"

nota 17 giugno 2020, prot. n. 8538 - <http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-patti-educativi-corresponsabilita/>